



COMUNE DI CINQUEFRONDI

UFFICIO DEL SINDACO

Provincia di Reggio Calabria

89021 C/so Garibaldi

Prot. n.

ORDINANZA N. 45 DEL 1.6.2020

IL SINDACO

OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA N. 44 DEL 29.5.2020 APERTURA MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 recante misure profilattiche contro il nuovo coronavirus;

Visto il DPCM del 23.2.2020 recante disposizioni attuative del decreto legge 23.2.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.2.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Viste le ordinanza del Ministero della Salute del 25.1.2020, del 30.1.2020 e del 21.2.2020 recante misure profilattiche contro il nuovo coronavirus;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare della direzione generale della prevenzione sanitaria del 22.2.2020;

Vista l'ordinanza n.1 del 27 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Della Protezione Civile, ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.3.2010 recante misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVIT 19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8.3.2010 recante misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVIT 19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Considerato che L'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.3.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 14.3.2020 relativa alle ulteriori misure per prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 22.3.2020 relativa alle ulteriori misure per prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20.3.2020 relativa a ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio Nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.3.2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Aprile 2020, recante "Proroga Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 fino al 13.4.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative al decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 applicabili all'intero territorio nazionale fino al 3.5.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 108 del 27.4.2020 recante "ulteriori disposizioni attuative al decreto legge 23 Febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 applicabili all'intero territorio nazionale allegato 17;

Considerato che il DPCM del 26.4.2020 con decorrenza dal 4 Maggio 2020 prevede la riapertura di parchi e giardini pubblici, varie attività produttive;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 13.4.2020 relativa alle ulteriori misure per prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 17.4.2020 relativa alle ulteriori misure per prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Misure in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 24.4.2020 relativa alle ulteriori misure per prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche;

Considerato l'intendimento dell'amministrazione comunale di procedere all'apertura del mercato settimanale del lunedì anche per il settore non alimentare in condizioni di sicurezza;

Visti gli opportuni approfondimenti effettuati in data 1.6.2020 alle ore 6:30 al fine di riorganizzare la distribuzione dei venditori ambulanti di prodotti non alimentari lasciando un corridoio di metri due in via stazione contrassegnato con vernice azzurra, sempre nel rispetto sotto la responsabilità degli esercenti, delle misure di sicurezza quali il distanziamento interpersonale e l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Considerato che in via stazione i banchi di vendita sono stati ristretti, in modo da consentire il passaggio degli acquirenti in sicurezza, lasciando un corridoio in via stazione di metri due e lasciando libera la parte centrale del piazzale stazione.

Considerato che con la collaborazione di tutti risultano rispettate le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 108 del 27.4.2020 recante "ulteriori disposizioni attuative al decreto legge 23 Febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 applicabili all'intero territorio nazionale allegato 17;

Ritenuto alla luce della nuova disposizione dei banchi di vendita e della formazione dei corridoi di transito di dover modificare l'ordinanza n. 44 del 29.5.2020 che disponeva in via provvisoria lo spostamento del mercato non alimentare nel piazzale del centro polifunzionale.

Vista la delibera della giunta comunale n. 142 del 23.11.2020 con la quale veniva disposto lo spostamento del mercato nel piazzale stazione e via stazione;

Visti i regolamenti comunali in materia;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.

ORDINA

La modifica dell'Ordinanza n. 44 del 29.5.2020 e dispone la riapertura del mercato settimanale del lunedì settore non alimentare a far data dal 1.6.2020 ore 7:00 in via stazione riducendo le dimensioni dei banchi di vendita e lasciando un corridoio di metri due in via stazione (lato muro) contrassegnato con vernice azzurra.

E' autorizzato l'accesso ai venditori ambulanti muniti di licenza/autorizzazioni nella via stazione distanziando i banchi di vendita e garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

E' fatto obbligo per venditori di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti).

Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia ai Decreti Legge e ai DPCM sopra richiamati e ai protocolli d'intesa stipulati tra le associazioni di categoria e il Governo centrale.

AVVERTE

Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00 in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legge 25 Marzo n. 19.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

La presente ordinanza viene inviata all'albo pretorio on line del Comune per la pubblicazione, e trasmessa alla Prefettura UTG di Reggio Calabria, alla Regione Calabria Dipartimento di Sanità all'Asp di Reggio Calabria, al Commissariato P.S. di Polistena, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale.

Cinquefrondi li 1.6.2020



IL SINDACO
Avv. Michele CONIA